



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA PERSONALE

Servizio personale tecnico-amministrativo

Circolare n. **9 del 03/08/2015**

Prot. N° _____

A TUTTO IL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
SEDE

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 80 del 15.06.2015. - Modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26.03.2001.

**Congedo di maternità - Congedo parentale. Prime indicazioni.
Congedo per le donne vittime di violenza di genere.**

Si ricorda che la Legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1, commi 8 e 9).

Con D. Lgs. n. 80/2015, in attuazione della delega sopra indicata, sono state introdotte una serie di modifiche al D. Lgs. n. 151/2001, recante le norme a tutela della maternità e della paternità.

Con questa nota si forniscono le prime indicazioni in merito alle modifiche più significative e di immediata applicazione, con riserva di ulteriori approfondimenti in seguito.

Si fa presente, in primo luogo, che le nuove norme sono entrate in vigore a decorrere dal 25.06.2015 e che l'art. 26 del Decreto Legislativo in esame prevede che le disposizioni in argomento si applichino, in via sperimentale, per l'anno 2015 e per le sole giornate di astensione del 2015.

Congedo di maternità/paternità

L'art. 2 del Decreto Legislativo codifica, a livello legislativo, alcune disposizioni già previste dall'art. 31 del CCNL, vale a dire:

- l'estensione del periodo di congedo obbligatorio dopo i cinque mesi, in caso di parto prematuro (art. 16, comma 1, lett. d)).
- la facoltà della madre di sospendere il periodo di congedo obbligatorio in caso di ricovero del neonato, per riprenderne la fruizione al termine della degenza ospedaliera. Per beneficiare di tale sospensione è necessaria idonea certificazione medica, (attestazione del Servizio Prevenzione e Protezione e certificato del medico specialista del SSN) che dichiari la compatibilità dello stato di salute della madre con la ripresa dell'attività lavorativa (art. 16-bis D.Lgs. n. 151/2001). Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio.

Congedo parentale

L'art. 7 del Decreto Legislativo n. 80/2015 eleva da otto a dodici anni il limite temporale di fruibilità del congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001. Come già accennato, le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 80/2015 trovano, per il momento, applicazione solo per l'anno 2015.

La circolare dell'INPS n. 139/2015, relativa all'argomento, fornisce l'esempio sotto riportato:

domanda presentata in data 15.12.2015, per la fruizione di congedo parentale dal 20.12.2015 al 10.01.2016:

Caso 1) il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016 - il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile interamente (su tale domanda infatti è ininfluente l'estensione del limite fino a 12 anni);

Caso 2) il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già compiuto 8 anni - il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro il 31 dicembre 2015).

Si ricorda che, nell'ambito del congedo parentale di sei mesi previsto dall'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, ai sensi dell'art. 31 del CCNL per i primi 30 giorni è corrisposta la retribuzione intera e per i successivi cinque mesi è corrisposta un'indennità pari al 30% della retribuzione.

Nel merito, le nuove disposizioni hanno elevato da tre a sei anni di vita del bambino i limiti temporali di indennizzo e hanno ridotto, da quindici a cinque giorni, il termine di preavviso per la fruizione del congedo.

Il Decreto Legislativo n. 80/2015 ha inoltre introdotto la fruibilità del *congedo parentale su base oraria*, anche in assenza di espressa regolamentazione contrattuale.

In particolare, l'art. 7 del Decreto prevede che ogni genitore lavoratore possa scegliere la fruizione su base oraria, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

Ferma restando l'immediata applicabilità della nuova disciplina, almeno fino al 31.12.2015, questa Amministrazione sta esaminando le modalità concrete di fruizione di tale congedo ed è in attesa di istruzioni dal CINECA sugli aspetti tecnici legati alla gestione informatica di questo nuovo tipo di assenza.

Si fa riserva, pertanto, di fornire ulteriori indicazioni applicative in merito a tale nuovo istituto.

In caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/1992, è stata prolungata la possibilità di fruire del congedo da otto a dodici anni di vita del bambino.

Si ricorda, infine, che le norme in esame (congedo di maternità/paternità; congedo parentale) si applicano anche nei casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

In particolare, per l'anno 2015 il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 D. Lgs. n. 151/2001).

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Il Decreto Legislativo n. 80/2015 contiene, infine, una disposizione innovativa in materia di donne vittime di violenza di genere (art. 24) introducendo il congedo per le donne vittime di violenza di genere a favore di dipendenti inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.

Per queste lavoratrici si prevede la possibilità di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi connessi allo svolgimento di tali percorsi.

In tali casi è prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice e ove vi sia disponibilità in organico.

Gli Uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si riservano di fornire eventuali aggiornamenti applicativi e/o interpretativi.

Con i migliori saluti.



IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia DE NADAI)

CDN/fz

Per ulteriori informazioni: personale-tecnicoamministrativo@unige.it